

La disciplina relativa all'impresa forestale è stata oggetto di un crescente dibattito scientifico, oltre che mediatico, a seguito della recente approvazione del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, «*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*» (di seguito anche «TUFF»), che ha riportato l'attenzione sul ruolo della selvicoltura, già al centro, almeno nominalmente, del precedente d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, ora abrogato, nel contesto delle finalità propriamente produttive e del soddisfacimento delle diverse istanze conservative che hanno ad oggetto il bosco.

Il TUFF, ancorché incompleto di alcuni dei suoi decreti attuativi attualmente in corso di redazione, è indubbiamente un provvedimento di particolare interesse e dall'impatto rilevante sul settore, che tenta di coniugare conservazione e valorizzazione nell'ambito di un quadro disciplinare fortemente inciso anche dal legislatore europeo. Il legislatore riformista si muove attraverso un insieme di fonti complesso, intervenendo sul regime di tutela delle foreste e sui vincoli ambientali e paesaggistici già esistenti, senza dimenticare l'attività produttiva, nel rispetto del dettato Costituzionale (art. 117 Cost.) e dei vincoli sovraordinati di competenza statale (ambientale e paesaggistico), delineando il sostrato per l'intervento del legislatore regionale.

Con l'entrata in vigore del TUFF, il precedente d.lgs. 227/2001, dedicato all'orientamento e modernizzazione del settore forestale, la cui disciplina era stata oggetto di non poche critiche, viene abrogato, tracciando in questo modo un nuovo quadro disciplinare segnato dalle esigenze dettate

dalla Strategia forestale europea e dalle strategie nazionali di sostenibilità e di tutela della biodiversità attraverso le rinnovate direttrici che si propongono di coniugare, insieme, l'esigenza socio-economica e di conservazione ambientale, nonché di difesa del bene comune e della produzione sostenibile di beni economici e servizi ecosistemici.

Al centro del processo di riforma vi è l'esigenza di marcare l'importanza della funzione ambientale delle foreste, segnate da un forte degrado nel nostro Paese, attraverso la definizione di nuovi interessi giuridicamente rilevanti e di strumenti che hanno inciso sulle tradizionali categorie giuridiche elaborate dal legislatore nel codice civile. L'impresa selvicolturale, che da sempre trova la sua disciplina di riferimento nel contesto dell'art. 2135 c.c., in ragione delle attività produttive e conservative da questa svolte, si colloca così al centro di questa trasformazione e sollecita l'attenzione degli interpreti. Senza che ciò, in alcun modo, significhi escluderla dal novero delle attività agricole, pena una contraddizione con quanto previsto dall'art. 2135, I co., c.c., si prende però atto che il luogo in cui questa si svolge, il bosco, presenta peculiarità del tutto proprie. A differenza del fondo rustico, infatti, si caratterizza per una intrinseca ed irrinunciabile multifunzionalità, destinata a proteggere importanti interessi collettivi, che vanno, a mero titolo esemplificativo, dalla stabilità dei suoli al contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> ed alla biodiversità per approdare, da ultimo, ad una loro valorizzazione sotto il profilo socio-culturale.

Dall'altro lato, però, si sente l'esigenza di introdurre una logica di impresa anche all'interno del settore forestale, finora limitatamente considerata. Basti pensare, infatti, che l'intero patrimonio forestale, già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 227/2001, è sottoposto a vincolo paesaggistico e la quasi totalità di questo è gravata da vincolo idrogeologico. Questa situazione, accompagnata dalle numerose incertezze legislative, che ha generato contrasti interpretativi in sede di applicazione, ha finito per esitare in un generalizzato dovere di astensione dal compiere una qualsiasi attività all'interno del bosco. Ciò ha prodotto una sostanziale paralisi delle attività economiche che in esso si svolgono, culminata non solo in un allontanamento dal territorio da parte delle imprese ma anche in un abbandono dei boschi, portandoli progressivamente verso uno stato di degrado che ha, al contempo, causato un notevole pregiudizio proprio a quelle funzioni ambientali e paesaggistiche che essi sono chiamati a svolgere.

Il d.lgs. 227/2001, quindi, nel suo desiderio di voler riportare le imprese a riappropriarsi dei boschi, si è inserito in questo orizzonte finalistico di recupero del patrimonio forestale.

Spostandosi, però, dal piano delle intenzioni ai suoi aspetti operativi, al di là di una disposizione che ha finalmente chiarito il significato da dare all'espressione taglio colturale, così garantendo un migliore coordinamento tra la disciplina ambientale e quella paesaggistica, il provvedimento, come autorevolmente osservato, *«non progetta alcunché di nuovo che assuma*

*specifica rilevanza ai fini della modernizzazione e dello sviluppo di una attività produttiva e di una gestione forestale rivolta al mercato»<sup>1</sup>.*

Il *Programma Quadro del Settore Forestale*, approvato nel 2008, infatti, descrive una situazione del patrimonio forestale nazionale fortemente problematica. L'edizione del 2016 dell'Annuario dell'agricoltura italiana, curata dal Crea, la conferma ed imputa il progressivo aumento della superficie forestale nazionale all'abbandono ed all'incuria dei terreni agricoli. È, quindi, il dato concreto che palesa gli insuccessi del d.lgs. 227/2001 e l'esigenza di intervenire con un nuovo provvedimento.

Il TUFF, disponendo l'abrogazione della legislazione anteriore, si prefigge l'ambizioso disegno di offrire una sistemazione organica all'intera disciplina forestale. Il criterio che sceglie ha una matrice orientata al rilancio economico delle attività selvicolturali, da coordinarsi con la normativa vincolistica, segnatamente quella idrogeologica e paesaggistica, che, avendo un ambito applicativo più esteso rispetto a quella strettamente selvicolturale, non è stata modificata.

Il cuore della novella si può individuare nell'introduzione della gestione forestale sostenibile o attiva. La nozione è nuova nel panorama normativo interno e merita di essere specificata. Per coglierne il significato, dunque, l'indagine si propone di articolarsi su due piani seguendo un approccio di metodo, diacronico (il primo) e sincronico (il secondo).

Sotto il primo profilo, dunque, sarà necessario ripercorrere le linee evolutive della frammentata legislazione forestale, allo scopo di poter effettivamente misurare i profili di continuità ed innovazione rispetto alla tradizione passata, evidenziando i diversi interessi che, complice l'implementazione del diritto ambientale che si è avuta nel corso dell'ultimo cinquantennio, si sono affermati anche per la disciplina in esame. Maturata una cognizione storica, sotto il secondo profilo, la gestione forestale andrà collocata nel rinnovato quadro disegnato dal TUFF.

Ci si potrà così rendere conto come la riqualificazione del patrimonio forestale venga costruita intorno all'idea di disegnare un nuovo equilibrio nella gestione ed amministrazione del bosco, che ne valorizzi la sua intrinseca multifunzionalità, legando insieme le istanze produttive con quelle ambientali e socio-culturali, sul presupposto che il sacrificio di una sola di queste compromette anche il perseguimento delle altre.

Il TUFF, poi, afferma che la selvicoltura offre un fondamentale contributo alla gestione forestale sostenibile. In termini sistematici, si sollecita così l'interrogativo sull'idea di selvicoltura che esso propone e sul suo rapporto con il modello di agricoltura disegnato dall'art. 2135 c.c., portando l'attenzione, in ultima analisi, sul rapporto tra codice civile e disciplina di settore.

<sup>1</sup> A. GERMANÒ, *Commento al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, di Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2001, p. 717.

Rilanciare le economie forestali e sollevare i boschi da una situazione di sostanziale degrado, imputabile a comportamenti e scelte politiche che risalgono a molti decenni addietro, richiede una strategia di lungo termine. A distanza di così poco tempo dalla sua approvazione, è impossibile fare oggi un bilancio, quando soprattutto larga parte dei regolamenti esecutivi debbono essere approvati e le Regioni, nella sua applicazione, avranno un ruolo centrale.

È opportuno, però, fin da ora, valutare se la novella si sia orientata lungo la corretta direzione di un rinnovamento oppure, ancora una volta, continui a riproporre gli immobilismi del passato.